



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 38 Del 28-11-20

OGGETTO: "ATTUAZIONE DEL PUNTO 3 DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 22/06/2019 - APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA L.R. N. 34/1992, DELLA VARIANTE PARZIALE PRG PER LA MODIFICA DELLE AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE INSALUBRI DI 1^CLASSE

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di novembre si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato alle ore 10:30, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune nel numero di 13 e in carica nel numero di 13 :

CIABOCCO GIULIANO	P	ALESSANDRINI MARIA	P
BELLI DARIS	P	PALETTI FRANCESCO	P
COSTANTINI ALESSIO	A	RICCUCCI ERALDO	A
ANITORI GIACOMO	P	TACCARI MARCO	P
MORICHELLI ANDREA	P	NARDI LOREDANA	A
SALTARI GIORDANO	P	SCLAVI MASSIMO	P
CIABOCCO GUALTIERO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor CIABOCCO GIULIANO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE
Caprari Dott.ssa Fabiola

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
CIABOCCO GUALTIERO
TACCARI MARCO



Esce il Consigliere Gualtiero Ciabocco- presenti e votanti n. 9

Illustrano l'argomento l'assessore Giordano Saltari ed il responsabile dell'Area tecnica urbanistica geom. Sergio Marcelli.

Il Consigliere di Minoranza Massimo Sclavi interviene chiedendo chiarimenti in merito all'osservazione n. 2. L'assessore Saltari risponde puntualmente alla richiesta.

Il consigliere di minoranza Taccari chiede che la seduta sia sospesa per qualche minuto. La discussione pertanto si sospende dalle ore 12,30 alle ore 12,45.

Alla ripresa, il consigliere Taccari presenta e deposita dichiarazione di voto.

Il consigliere Paletti interviene esprimendo la massima solidarietà alle persone coinvolte nella vicenda giudiziaria, affermando che l'Amministrazione ha dimostrato di aver agito esclusivamente per la difesa del territorio; conclude il suo intervento ribadendo che nessuno ha mai intaccato l'onorabilità dell'amministrazione. Chiede che il suo intervento unitamente alla dichiarazione di voto favorevole venga messo a verbale dal segretario Comunale.

L'assessore Saltari interviene di nuovo ribadendo che l'atto de quo non è assolutamente ad hoc per tutelare qualcuno; ricorda che negli indirizzi di mandato l'Amministrazione comunale ha inserito la salvaguardia del territorio e la tutela della salute dei cittadini.

Interviene il Sindaco il quale afferma di prendere atto, con piacere, del voto favorevole della minoranza e che i chiarimenti sono stati forniti dall'amministrazione in modo ampio sia in Consiglio Comunale, sia negli incontri coi cittadini che a mezzo stampa. Conclude sottolineando che questo è un atto per tutta la comunità di San Ginesio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri presenti;

PREMESSO che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 22/06/19, *“RETTIFICA ERRORE MATERIALE E RIAPPROVAZIONE DELIBERA DI GIUNTA N. 71 DEL 22/06/2019 ATTO DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DI VARIANTI PARZIALI AL P.R.G. IN CONFORMITA' ALLE LINEE PROGRAMMATICHE DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO 2018/2023”*, è stata disposta la verifica sul PRG di tutte quelle aree destinate ad attività produttive con particolare riferimento alle aree insalubri di 1° classe, soggette ad intervento urbanistico preventivo, che non risultano ancora edificate, ripristinandone la destinazione agricola originaria ed effettivamente praticata, vietandone, per le motivazioni in premessa, in queste e nelle zone agricole presenti e future, nuovi insediamenti produttivi destinati ad attività insalubri di 1° classe;

Dato Atto che, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 22/06/19, l'Area Tecnica ha effettuato una ricognizione di quanto già esistente, riscontrando quanto segue:

- all'interno del territorio comunale esiste una sola area, individuata come “AREE PER ATTIVITA' INSALUBRI – D3” posta tra le località di Santa Croce e Cerreto di San Ginesio, adiacente la Strada Provinciale Gualdo-Santa Croce, ad oggi non ancora edificata e soggetta a piano attuativo;
- nel PIP1 di Pian di Pieca esiste ad oggi la delimitazione per le industrie insalubri su alcuni lotti;

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale. n. 22 del 28/02/2017, con la quale si era provveduto all'eliminazione dei comparti per l'insediamento delle industrie insalubri di 1° classe nell'area P.I.P. e all'introduzione della modifica alla Norma Tecnica del P.I.P. art. 3 lett. g) attraverso il quale l'insediamento di attività insalubri di 1° o 2° classe viene reso possibile dimostrando, caso per caso, che non rechi nocimento alla salute del vicinato, secondo le disposizioni dell'articolo 216 del R.D. n. 1265 del 27.07.1934 (t.u. sanitario).

Dato Atto che in seguito a quanto emerso dalla ricognizione sul territorio, nel seguire i principi espressi nelle linee programmatiche e con atti di indirizzo sopra richiamati, l'Area Tecnica ha predisposto una variante urbanistica al fine di:

1. Porre limite al consumo di suolo nel territorio rurale a favore di attività insalubri o nocive, come specificato nel modificato art.21 delle NTA del PRG;
2. Conformare le aree del PIP1 alle disposizioni della Deliberazione di Giunta Comunale. n. 22 del 28/02/2017 eliminando da queste i comparti per l'insediamento delle industrie insalubri di 1° classe, mantenendo per tutti i lotti la possibilità di insediare attività insalubri di 1° o 2° classe, dimostrando caso per caso, che ciò non rechi nocimento alla salute del vicinato, secondo le disposizioni dell'articolo 216 del R.D. n. 1265 del 27.07.1934 (t.u. sanitario);

Rilevato che la variante necessaria al perseguimento dei principi espressi nelle linee programmatiche e negli atti di indirizzo, per i suoi contenuti è di natura non sostanziale, pertanto la procedura prevista è quella descritta dal 5° comma, art. 15, della L.R. 34/'92;

Dato atto che in data 01/07/2019 è stato pubblicato sul sito del comune di San Ginesio, nella sezione amministrazione trasparente, l'avviso ed obbligo in materia di trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo 14/03/2013 n.33;

VISTA e RICHIAMATA integralmente la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04/07/2019 con la quale è stata adottata la Variante parziale al PRG ed al PIP1 per la modifica delle aree destinate ad attività produttive con particolare riferimento alle aree insalubri di 1° classe, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Documentazione Fotografica;
- Elaborato grafico - TAV i- P3.2;
- Elaborato grafico - TAV 8 BIS- P.I.P. 1;

Dato atto che in seguito all'adozione della variante parziale al PRG in data 29/07/2019, con nota prot. n. 8806, è stato pubblicato l'avviso di deposito tramite il quale si rendeva noto che:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04/07/2019 ed i relativi elaborati tecnici adottati erano messi a disposizione di chiunque ne volesse prendere visione per la durata di trenta giorni consecutivi ovvero dal 29/07/2019 al 28/08/2019;

- Che nei trenta giorni successivi, ovvero fino al 27/09/2019, chiunque poteva presentare osservazioni e/o opposizioni scritte;

Accertato che ai sensi del comma 4, art. 30 della LR n. 34/1992 il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni pervenute;

Preso atto che in seguito al deposito della Variante adottata sono pervenute le seguenti osservazioni:

- Osservazione n.1) prot. n. 10274 del 04/09/2019 - da parte di *GEA ITALIANA srl*:

2. OSSERVAZIONI

2.1. Osservazioni in merito al contenuto degli elaborati

Le considerazioni riportate in premessa a sostegno della variante nella delibera di adozione di cui sopra, sono una mera citazione di norme, di atti precedentemente adottati e di indirizzi di carattere politico amministrativo; meri postulati apodittici sul come dovrebbe essere organizzato il territorio in rapporto ed agli indirizzi generali di cui sopra.

Nella delibera di cui si controverte, non emerge in nessun punto la motivazione dell'interesse generale sopraggiunto rispetto a quanto già approvato e né vi sono analisi allegate in rapporto all'unica area D3 che viene fatta regredire da produttiva ad agricola.

Si ricorda che, nel caso di una variante al PRG che preveda una regressione della destinazione di aree tale da sacrificare le legittime aspettative dei proprietari, si devono mettere chiaramente in evidenza le ragioni e le motivazioni di tale ripensamento rispetto alle originarie previsioni di piano.

Le motivazioni e le ragioni di cambiamento in questo caso devono essere sostenute da analisi e valutazioni di natura urbanistica ed ambientale che superino quelle effettuate nel 2013 dallo stesso Comune, che allora hanno portato alla decisione opposta, su cui gli Enti preposti alla tutela ed all'assetto del territorio hanno reso un parere favorevole.

3. OSSERVAZIONI I MERITO AI PARERI

3.1. Procedimento di VAS non attuati

Nella delibera di adozione della variante si afferma che non occorre attivare la procedura di VAS in quanto essa ricade nella fattispecie delle lettere d) e k) del punto 1.3 e punto 8 della D.G.R. 1813 del 21/12/2010. La posizione espressa dalla Regione con la delibera sopra citata contrasta con le disposizioni previste nella direttiva europea 2001/42/CE, recepita nel D.Lgs 156/2007 come stabilito nella sentenza n. C-567/10 22/03/2012 della Sez. IV della Corte di Giustizia UE, ove è stato chiarito che è necessario attivare la

procedura VAS anche nel caso di annullamento parziale di PRG e/o atti di pianificazione in genere.

La Regione all'uopo ha avviato un procedimento per la modifica della D.G.R. 1813 del 21/12/2010 anche alla luce della sopracitata sentenza ben sapendo che la stessa non può superare i dettami della normativa in questo caso europea.

3.2. Articolo 89 D.P.R. 380/2001

Si premette che il parere di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 va acquisito preventivamente all'adozione dei piani urbanistici e delle relative varianti.

Quanto sopra è stato confermato dal Servizio Legislativo Regione Marche - nel parere reso il 23/05/1996 e a tutt'oggi valido in cui si afferma "che i comuni prima della adozione degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati (nonché prima dell'approvazione dei piani di lottizzazione), e loro varianti, debbono richiedere ed ottenere il previsto parere dei Servizi decentrati OO.PP. e difesa del suolo della Regione e conferma che la mancanza di tale parere rende annullabile la delibera di adozione dei piani per violazione di legge."

La dichiarazione della non necessità del parere di cui sopra rilasciata dall'ufficio tecnico del comune non poteva essere fatta dallo stesso in quanto la competenza per tale valutazione (occorre/non occorre) in materia è esclusivamente in capo alla Regione.

3.3. Parere art. 20, lettera f, della L. 833/78 (c.d. parere ASL)

Si evidenzia che il parere di cui all'art. 20, lettera f, della L. 833/78 (c.d. parere ASL) non richiesto è obbligatorio e nella fattispecie sarebbe stato opportuno acquisirlo preventivamente in quanto la variante riguarda anche aspetti inerenti le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione legati alle problematiche sull'insediamento delle industrie insalubri di 1° classe.

L'acquisizione di tale parere era oltretutto necessario anche in ragione del fatto che il precedente parere reso nell'approvazione del 2013 consentiva l'insediamento di attività insalubri di 1° classe.

Si evidenzia infine che gli aspetti igienico sanitari trattati non sono di competenza del Consiglio Comunale ma di un altro organo: il Sindaco.

4. OSSERVAZIONI IN MERITO AL PROCEDIMENTO ATTIVATO

L'art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992 recita: "5. Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non

modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge."

Nella fattispecie la variante modifica la dotazione degli standard in quanto si passa da quelli nell'art. 5 del D.M. 1444/1968 per le zone D a quelli previsti nell'art. 4 del D.M. 1444/1968 per le zone E.

Da quanto sopra consegue che si sarebbe dovuto attivare il procedimento ordinario di cui all'articolo 26 della L.R. 34/1992.

5. CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sopra puntualmente analizzato risulta che la Delibera di Consiglio comunale n. 26 del 04/07/2019 di adozione della variante di PRT di cui in oggetto risulta illegittima sotto ogni profilo per le seguenti motivazioni:

- assenza di motivazioni puntuali e circostanziate rispetto a quelle del 2013 che giustificassero la regressione a zona agricola dell'unica area "D3" destinata all'insediamento di attività insalubri di 1° classe;*
- mancanza degli elaborati previsti dall'art. 16 della L.R. 34/1992; nella delibera di adozione è stata allegata solo una relazione tecnica sintetica accompagnata da due stralci planimetrici dello stato attuale e variato;*
- errata esclusione dalla procedura di VAS per le ragioni sopra esposte;*
- errata applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992 in quanto, come meglio sopra esplicitato, la variante modifica la dotazione degli standard;*
- mancata acquisizione del parere obbligatorio di cui all'art. 89 del DPR 380/2001;*
- mancata acquisizione del parere obbligatorio di art. 20, lettera f, della L. 833/78 (c.d. parere ASL);*

Inoltre la delibera di cui sopra risulta illegittima anche in virtù del fatto che esclude dal tutto il territorio l'insediamento di nuove industrie insalubri di 1° classe.

Infatti, se con il PRG si possono confinare solo in determinate zone le industrie insalubri, di contro tali limitazioni non possono essere estese a tutto il territorio. Se infatti, per ipotesi, si volesse ammettere una tale possibilità per tutti i comuni d'Italia si finirebbe, in via di fatto, per impedire la realizzazione di industrie insalubri di prima classe in tutto il territorio. (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 26.03.2001, n. 1719)

Risulta di chiara evidenza che la variante adottata dalla nuova Amministrazione dopo circa un mese dal rilascio del certificato di destinazione urbanistica (04/06/2019) e dall'acquisto (06/06/2019) dell'area D3 da parte del sottoscritto (unica area destinata su tutto il territorio a tali attività produttive) si appalesa come una decisione mirata solo a

ledere il legittimo affidamento dello scrivente concretizzatosi con l'acquisto.

Per tutto quanto sopra si chiede l'annullamento in autotutela dell'atto adottato, facendo espresso avvertimento che, in mancanza di fattivo riscontro entro 15 giorni dalla data odierna, la scrivente, senza ulteriori avvisi, provvederà a tutelare i propri diritti ed interessi dinanzi alle competenti magistrature.

- Osservazione n.2) prot. n. 10659 del 16/09/2019 - da parte del sig. *Fabbioli Cristiano*;

Visto che:

- *il Comune di San Ginesio è dotato di un Piano Regolatore definitivamente approvato dal Consiglio Comunale ed adeguato alla pianificazione sovra ordinata vigente;*
- *detto piano, in linea con le indicazioni normative in materia, al suo interno, individuava delle aree destinate all'insediamento di industrie insalubri di 1° e 2° classe, delimitando anche, nel comparto dell'area PIP di Pian di Pieca, alcune zone dedicate a tali insediamenti;*
- *che questa scelta di piano, approvata anche dagli organi sovra comunali competenti, era stata oggetto di approfonditi studi e valutazioni da parte dei progettisti incaricati, tanto da considerare SOSTENIBILE questo tipo di previsione, nei confronti delle matrici ambientali presenti;*
- *la vendita dei lotti nella zona del PIP, aveva avuto come presupposto, per quanto riguarda il mio lotto, la possibilità di poter insediare attività di tipo insalubre, visto che questo è anche il settore di cui mi occupo.*

Successivamente, presumibilmente a seguito di una richiesta di attuazione di una previsione di Piano Regolatore, riguardante un'area adiacente la strada Provinciale Gualdo-Santa Croce, l'attuale Amministrazione ha deciso di intraprendere una variante al PRG che, oltre allo stralcio di detta area, (estranea al mio lotto), prevede anche l'eliminazione, all'interno della zona PIP esistente, delle zone individuate come destinate all'insediamento di industrie insalubri, tra le quali è ricompreso il mio lotto.

Non entrando ovviamente nelle questioni o scelte politiche che non mi riguardano, gli aspetti che detta variante comporta nei confronti della mia proprietà è particolarmente grave, in quanto mette in discussione e compromette la possibilità di poter insediare all'interno della mia proprietà una attività di tipo insalubre, motivo per il quale ho acquistato l'area, comportando ovviamente un grave danno alla mia attività in termini economici e di sopravvivenza dell'azienda stessa.

La scelta che il comune vuole attuare con la presente variante, pone comunque molti dubbi sia dal punto di vista tecnico che di legittimità, che di seguito brevemente illustriamo.

Riguardo agli aspetti tecnici, limitandoci a quelli più cogenti, diciamo che il PRG vigente, è stato approvato di recente, confrontandosi quindi con tutti i piani sovra ordinati presenti nel territorio ed effettuando tutte le valutazioni specifiche necessarie, in ordine agli aspetti urbanistici ed ambientali, in particolar modo riguardo tutte le matrici ambientali presenti nel territorio, giungendo alla conclusione che le scelte operate, erano da ritenere compatibili con la zona.

La presente variante, propone sostanzialmente lo STRALCIO DI QUESTE PREVISIONI, rimettendo in discussione le scelte del PRG vigente, eliminando sia aree specifiche individuate dal piano, sia i comparti dentro il PIP, a fronte di argomentazione che onestamente hanno poco a che fare con le valutazioni di ordine tecnico.

Non solo, si rinvia la possibilità di poter insediare le industrie insalubri, ad eventuali successive varianti, che potranno ESCLUSIVAMENTE interessare insediamenti già esistenti in zone agricole mentre, per i lotti interni al PIP, viene prevista la possibilità di valutare caso, questo tipo di industria, secondo le previsioni delle norme in vigore.

Nella sostanza, si stralciano le attuali previsioni, potremmo dire puntuali e frutto di studi specifici, a fronte di non meglio precisate nuove future procedure, che potranno consentire di veder sorgere in tutte le zone agricole esistenti, insediamenti di tipo insalubre.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, legati alla presente osservazione riguardo il mio lotto, l'approvazione di questa variante appare opinabile e discutibile, sotto diversi punti di vista, in quanto:

- *approvando questa variante in sostanza nel territorio comunale non sembrerebbe più possibile insediare alcuna attività insalubre, se non procedendo con delle varianti puntuali. L'attuale normativa vigente in materia, non prevede una ESCLUSIONE a prescindere, come invece la variante vorrebbe imporre, in quanto queste attività insalubri, risultano compatibili in qualsiasi zona, se si dimostra che il ciclo produttivo non crea nocimento alla salute umana;*
- *pur condividendo il fatto che l'argomento in questione è particolarmente delicato, perché si sceglie di procedere ad effettuare la variante con una procedura SEMPLIFICATA, ex articolo 15 — 5° comma L.R. 34-1992, richiamando per altro le esclusioni dalla procedura di VAS, di cui alla DGR 1813-2010? Sarebbe stato forse più opportuno, a prescindere dalla possibili esclusioni previste dalla normativa riguardo alle valutazioni in ordine agli aspetti ambientali, di procedere comunque con un Rapporto Ambientale, che avrebbe potuto scientificamente dimostrare se le scelte della variante erano sostenibili o meno. Inoltre l'ipotesi proposta di insediare attività insalubri all'interno di manufatti esistenti in zona agricola non ci sembra la soluzione ideale. In definitiva quindi se da un lato, nell'atto deliberativo, si richiamano i valori ambientali presenti sul territorio da salvaguardare, dall'altro si propone di disseminare industrie insalubri nelle zone agricole: o l'una o l'altra!*

Per quanto riguarda invece gli aspetti di legittimità della variante, evidenzio con il comune, la presente variante, in realtà, va ad eliminare un " VALORE AGGIUNTO ESCLUSIVO", del lotto di proprietà, escludendo, in prima battuta, la possibilità di poter insediare un certo tipo di attività;

potenzialità che aveva determinato, per altro, la scelta del sottoscritto di acquistare questo lotto per poter svolgere la propria attività.

Nella realtà quindi si vuole, in corso d'opera, togliere una potenzialità ad un bene, legato alla destinazione d'uso, prevista all'interno di una zona industriale esistente, tecnicamente idonea poter ospitare insediamenti di tipo insalubre.

In definitiva quindi con la presente osservazione SI CHIEDE, di voler RICONFERMARE, per i lotti del PIP (che riguardano la presente osservazione), le attuali previsioni del PRG, non ravvisando motivi validi ed ostativi, sia in termini tecnici che giuridici, tali da poter prevedere lo stralcio delle attuali previsioni di PRG per i lotti all'interno del PIP, riservandomi in ogni caso, qualora la presente osservazione non venisse presa in considerazione, di procedere nei termini previsti dalla legge, quantificando danni e perdite di valore del mio lotto di proprietà, che la presente variante, se approvata, certamente comporterà.

Preso atto che il TAR delle Marche con sentenza n.664/2020 del 16/11/2020, ha acclarato la legittimità e la correttezza della procedura della variante di cui trattasi;

Visto e richiamato il parere tecnico redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica, per quanto di competenza, contenente le seguenti controdeduzioni:

- ***Controdeduzioni all' Osservazione n.1) prot. n. 10274 del 04/09/2019 - da parte di GEA ITALIANA srl:***

2.1. Osservazioni in merito al contenuto degli elaborati

La presente variante è stata redatta in seguito all'esecuzione della ricognizione sul territorio richiesta espressamente dall'atto d'indirizzo formulato dalla Giunta Comunale nel perseguire i principi e le linee programmatiche dettati dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 04/10/2018.

3.1. Procedimento di VAS non attuati

Premesso che in seguito alle prescrizioni contenute nel Decreto Presidenziale n. 181 del 25/09/2019, la verifica di assoggettabilità VAS è stata effettuata ed il procedimento risulta concluso con la Determinazione Dirigenziale n. 265 Del 31/07/2020 del Dirigente del Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Macerata, escludendo la variante alla procedura di VAS.

Si specifica inoltre che la verifica di assoggettabilità VAS è stata effettuata in base alla D.G.R.M. n. 1647 del 23/12/2019 di "Approvazione linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010".

In merito alle osservazioni avanzate in materia di VAS si enuncia quanto segue:

Nella prima stesura del progetto di variante si è riscontrata la corrispondenza dello stesso con le fattispecie delle lettere **d)** e **k)** del punto 1.3 e punto 8 della D.G.R. 1813 del 21/12/2010 le quali stabilivano rispettivamente:

- d) le varianti di cui all'art. 15 co. 5 della L.R. 34/1992;*

k)le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

La condizione alla lettera d) risulta evidente ed è stata confermata anche dal documento istruttorio contenuto nel Decreto Presidenziale n. 181 del 25/09/2019 che difatti non si oppone a tale a procedura.

La condizione prevista dalla lettera k) risultava applicabile alla variante che di fatto non prevede trasferimento di capacità edificatoria in quanto consente l'insediamento di attività insalubri di 1° e 2° di cui al DM 5/09/1994 e R.D 1265/1934 solo all'interno di edifici rurali esistenti e dismessi ed estende tale possibilità a tutti i lotti dell'area PIP1, prima possibile solo all'interno di uno specifico comparto.

Tale scelta è stata anche rafforzata dalla pregressa esperienza della variante al PIP2 conclusa nel 2017, citata anche nella delibera di adozione, a cui la presente variante vuole conformarsi e che in base allo stesso principio contenuto nella lett. k della D.G.R. 1813 del 21/12/2010 la *Provincia di Macerata - settore 9*, in qualità di autorità competente in materia di VAS, con proprio parere prot. n. 29092 del 25/07/2016 aveva escluso dalla procedura di verifica di assoggettabilità.

3.2. Articolo 89 D.P.R. 380/2001

La variante ha carattere riduttivo. Le varianti, anche minori che comunque comportano un diverso utilizzo del territorio o introducono funzioni non previste al momento di formazione ed indagine dello strumento urbanistico contemplano sempre indagini geologiche e relazioni geologiche e/o geotecniche necessarie per la verifica delle condizioni geomorfologiche da parte del *Settore Difesa del Suolo - Genio Civile REGIONE MARCHE*.

In questo caso non avrebbe avuto alcun senso richiedere un parere apodittico, privo effetti da valutare e per il quale l'avvio di indagini e l'affidamento di incarichi non avrebbe costituito altro che uno spreco di fondi pubblici.

3.3. Parere art. 20, lettera f, della L. 833/78 (c.d. parere ASL)

In merito al *parere di cui all'art. 20, lettera f, della L. 833/78 anche la Provincia di Macerata con Il Decreto Presidenziale n. 181 del 25/09/2019 al p.to I.3)* ha ricordato l'obbligatorietà, richiedendo quanto segue:

“prima dell'approvazione il Comune acquisisca il parere dell'ASUR, alla luce delle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute umana sotto il profilo igienico-sanitario connesse all'insediamento di attività insalubri”.

In seguito alla richiesta effettuata in data 31/01/2020 l'ASUR ha trasmesso al protocollo di questo Ente, con nota prot. n. 3023 del 12/03/2020, il *parere favorevole* alla variante urbanistica (Allegato_3).

La stessa ASUR ha avuto in seguito anche un ruolo in qualità di SCA all'interno della procedura di verifica di assoggettabilità VAS, confermando la sostenibilità della variante ed impartendo specifiche prescrizioni recepite nell'elaborato ricognitivo e sugli elaborati di progetto.

4 OSSERVAZIONI IN MERITO AL PROCEDIMENTO ATTIVATO

L'osservazione promossa nei confronti della procedura scelta dall'Area Tecnica per l'adozione della variante in oggetto è imprecisa e incompleta.

L'art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992 recita: "5. Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge."

Tale dicitura si riferisce come sopra sottolineato alle zone di cui al comma 3 ovvero "I comuni possono individuare le zone da assoggettare obbligatoriamente a piani attuativi o di recupero, con riferimento alle quali possono limitarsi a definire le destinazioni d'uso complessive, la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standards di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona, rimettendo agli strumenti urbanistici attuativi le ulteriori prescrizioni."

L'esattezza della procedura, come già enunciato in uno dei precedenti punti, viene confermata nel Decreto Presidenziale n. 181 del 25/09/2019 che difatti non si oppone anzi, nel documento istruttorio ne verifica la correttezza.

5. CONCLUSIONI

Tra le motivazioni riepilogate nelle conclusioni e non contro dedotte nei precedenti punti si specifica che:

- per quanto riguarda la mancanza degli elaborati previsti dall'art. 16 della L.R. 34/1992, l'articolo citato si riferisce agli elaborati del PRG, mentre in questo caso sono stati prodotti i soli elaborati necessari alle modifiche previste;
- per quanto riguarda l'esclusione della possibilità di insediamento di nuove industrie insalubri di 1° classe all'interno di tutto il territorio sanginesino, si precisa che l'intento della variante è prevenire il consumo di suolo e favorire logiche di riuso e nel perseguire tale scopo dà una precisazione diversa sulle possibilità di insediamento: o all'interno delle zone PIP o sparse nel territorio agricolo utilizzando esclusivamente manufatti non più asserviti agli scopi rurali.

- **Controdeduzioni all' Osservazione n.2) prot. n. 10659 del 16/09/2019 - da parte del sig. Fabbiosi Cristiano;**

In merito alle diverse tematiche esposte nell'osservazione proposta si precisa quanto segue:

lo scopo della variante non è esclusivo ma riduttivo. La possibilità di insediare attività insalubri di 1° e 2° di cui al DM 5/09/1994 e R.D 1265/1934 viene semplicemente specificata, stralciando le zone agricole non ancora edificate, mantenendo tale possibilità solo all'interno di edifici rurali esistenti e dismessi.

Per quanto riguarda i lotti dell'area PIP1, la possibilità di insediamento, prima consentita solo all'interno di uno specifico comparto, tra cui quello di proprietà del sig. Fabbiosi Cristiano, viene estesa a tutti i lotti, pertanto non sussiste nessuna perdita di valore. Per quanto riguarda le valutazioni da effettuarsi caso per caso, queste erano già implicitamente previste dall'art. 216 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie" il quale al 5° e 6° periodo riporta:

Una industria o manifattura la quale sia inserita nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne la attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Tali principi sono stati recepiti poi anche dalle normative di settore ed integrati dalle normative comunitarie, pertanto la variante non prevede un aggravio delle procedure.

Sebbene come ricordato dall'istante, il tema trattato dalla presente variante è *particolarmente delicato*, la scelta della procedura per l'adozione di una variante va operata in base alle caratteristiche intrinseche della variante stessa e della sua incisività sui parametri urbanistici. In questo caso la variante è stata adottata con la procedura semplificato proprio perché rientrante nelle definizioni previste dell'art. 15, 5° comma L.R. 34/1992, in alternativa alla procedura ordinaria prevista dall'art. 26 della stessa Legge. L'esattezza della procedura, come già enunciato in uno dei precedenti punti, viene confermata nel Decreto Presidenziale n. 181 del 25/09/2019 che difatti non si oppone anzi, nel documento istruttorio ne verifica la correttezza.

In definitiva si può affermare che la variante adottata non produce effetti lesivi degli interessi privati del sig. Cristiano Fabboli che potrà continuare la propria attività sapendo di poter insediare nel proprio lotto qualsiasi attività di produttivo, tra cui le attività insalubri di 1° e 2° di cui al DM 5/09/1994 e R.D 1265/1934.

Dato atto che in data 29/07/2019 con nota prot. n. 8808 è stata trasmessa la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04/07/2019 ed i relativi elaborati tecnici adottati alla *Provincia di Macerata - Settore Territorio Ambiente* per formulazione di eventuali osservazioni;

Visto e richiamato il Decreto Presidenziale n. 181 del 25/09/2019, il quale riporta nel dispositivo le seguenti osservazioni:

I. Di formulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della Legge 28/2/1985 n. 47 e dell'articolo 30 della Legge regionale 05/08/1992, n. 34 e ss.mm.ii., le seguenti osservazioni alla Variante al PRG avente ad oggetto "Attuazione del punto 3 della delibera di Giunta comunale n. 72 del 22/06/2019 - Adozione, ai sensi della L.R. n. 34/1992, della variante parziale PRG per la modifica delle aree destinate ad attività produttive con particolare riferimento alle aree insalubri di 1° classe" adottata dal Comune di San Ginesio con D.C.C. n. 26 del 04/07/2019, ai sensi degli artt. 15 e 30 della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii.;

1. Il Comune chiarisca l'effettiva vigenza della previsione "D3 Aree per attività insalubri" identificata nella tavola i/P3.2 trasmessa ma anche riportata nella stessa tavola del PRG approvato (D.C.C. n. 8 del 09/04/2013) pubblicato online sul sito comunale e mai trasmesso alla Provincia ai sensi dell'art. 26, co 9 della LR 34/1992, in quanto tale destinazione non trova riscontro negli elaborati del PRG in adeguamento al PPAR e al PTC, di cui alla DGP n. 80 del 29/03/2013, agli atti presso questo Settore della Provincia.

Infatti in questi ultimi l'area compare solo nelle tavole in scala 1:10.000 dove viene individuata al di fuori dei riquadri del limite di validità tavole 1:2.000 ma identificata, analogamente ad altre aree inserite nei suddetti riquadri, con retinatura quadrettata

nera corrispondente in legenda alla voce "Aree con previsioni urbanistiche (Tav. 2.000)" e pertanto senza nessuna specifica destinazione urbanistica.

- 2. Rispetto all'istituto della VAS, si ritiene che la variante al PIP1, prima della sua approvazione, debba essere assoggettata alla procedura di verifica a VAS di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto riguardo all'insediamento di attività insalubri di cui al DM 5/09/1994 e alle tematiche ad esse connesse (aria, acqua, suolo, salute umana ecc.), non si ravvisano nella variante le condizioni e gli elementi di sostenibilità ambientale che consentano di poter escludere a priori potenziali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle previsioni insalubri del PIP1, compresi i potenziali effetti cumulativi derivanti dall'attuazione dalle analoghe previsioni già previste dal PIP2.*

Si rammenta inoltre che il provvedimento di approvazione, adottato senza la previa valutazione ambientale strategica, è annullabile per violazione di legge (art. 11, co 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Oltre a ciò si riscontra che alla variante non sono applicabili i casi di esclusione dalla VAS attestati dal Comune in quanto:

- la lett. k), co 8, paragrafo 1.3 della DGR 1813/2010 non è applicabile limitatamente al fatto che la variante al PIP1 di fatto può consentire l'insediamento di industrie insalubri di 1^ classe di cui al DM 5/09/1994 che potenzialmente potrebbero essere soggette alle procedure di VIA ai sensi della normativa vigente;

- la lett. d), co 8, paragrafo 1.3 della DGR 1813/2010 non è applicabile in quanto si riferisce alla versione dell'art. 15, comma 5 della LR 34/1992, vigente alla data di approvazione della DGR 1813/2010 che recitava: "le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e non comportano modificazioni alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standards di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3";

- 3. prima dell'approvazione il Comune acquisisca il parere dell'ASUR, alla luce delle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute umana sotto il profilo igienico-sanitario connesse all'insediamento di attività insalubri;*
- 4. nell'atto di approvazione venga dato atto degli eventuali adempimenti riguardo alla verifica di compatibilità idraulica di cui alla LR 22/2011 e DGR 53/2014 o delle condizioni che ne determinano l'eventuale esclusione dalla relativa procedura.*
- 5. nel primo capoverso delle nuove disposizioni dell'art. 21 dopo le parole insalubri di 1° e 2° classe vengano inserite le parole di cui al DM 5/09/1994 e R.D 1265/1934.*
- 6. nelle NTA del PIP1 vengano mantenute le eventuali specifiche prescrizioni che vigono sulle attuali aree destinate ad industrie insalubri.*

II. di comunicare al Comune di San Ginesio il presente atto;

III. di invitare il Comune di San Ginesio a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione della variante in oggetto entro novanta giorni dall'approvazione della stessa, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. 34/92;

IV. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l'attuazione di quanto in oggetto;

Accertato che, ai sensi del comma 3, art. 30 della LR n. 34/1992, il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia, pertanto vengono esposte seguenti controdeduzioni:

- 1. Per chiarire l'effettiva vigenza della previsione "D3 Aree per attività insalubri" identificata nella tavola i/P3.2 è stato necessario ripercorrere l'intero iter di formazione del PRG, per sua natura un procedimento lungo e complesso, che coinvolge non solo l'Amm.ne Comunale, ma anche Enti sovra ordinati e progettisti esterni.*

A tal proposito per ricostruire l'effettiva destinazione dell'area e chiarire la motivazione alla base della discordanza tra quanto presente nella documentazione approvata D.C.C. n. 8 del 09/04/2013 e pubblicata online sul

sito istituzionale del Comune di San Ginesio e quanto riportato negli elaborati DGP n. 80 del 29/03/2013, agli atti della *Provincia di Macerata - Settore Territorio e Ambiente*, è stato consultato il team di professionisti incaricati all'epoca della redazione del PRG.

Con nota pervenuta al protocollo al n. 1961 in data 20/02/2020 l'Arch. Silvana Lisi, comunica quanto segue:

“Tra il 2002 e 2004 risultano numerosi incontri tra i diversi professionisti incaricati e l'Amministrazione Comunale e fin dalle prime ipotesi progettuali del nuovo PRG si individuava l'area in oggetto come zona “produttiva per attività insalubri”.

Il Progetto del nuovo PRG redatto in scala 1:10000 viene consegnato a Codesta Amministrazione nel 2006 per essere trasmesso ai vari Enti per i pareri di competenza (l'area in oggetto viene individuata in legenda come “area per attività insalubri”).

Successivamente emerge che per le aree di nuova previsione è necessario riportare le zonizzazioni su tavole di dettaglio (scala 1:2000); pertanto nella nuova consegna degli elaborati grafici l'area in oggetto porta la seguente dicitura “Aree con previsioni urbanistiche scala 1.2000”.

L'Amministrazione Comunale chiede pertanto al Servizio Cartografico della Regione Marche l'integrazione della cartografia in scala 1.2000.

Le aree fornite dal Servizio Cartografico Regionale purtroppo non comprendono l'intero territorio comunale pertanto le previsioni urbanistiche sono state riportate nella scala richiesta solo per le parti del territorio fornite di tale documentazione .

L'area in oggetto, non potendo essere trattata in sede di dettaglio, mantiene la vecchia dicitura “si rimanda al dettaglio della scala 1.2000”, ma in realtà da previsione urbanistica era e rimaneva quella di Area per attività insalubri, previste nell'adozione del PRG. Tale documentazione viene consegnata a Codesta Amministrazione per la relativa approvazione e per il successivo parere da parte dell' Amministrazione Provinciale.

Il Settore Territorio e Ambiente non richiede chiarimenti per tale area e in sede di adeguamento del PRG alle prescrizioni finali impartite dai vari Enti, la Sottoscritta ritenendo necessario dare una chiara definizione all'area in oggetto ha riportato nella tavola in scala 1:10.000 la zonizzazione prevista in sede di adozione “area per attività insalubri (art. 20 N.T.A)”.

Da quanto emerso grazie alla testimonianza dei professionisti coinvolti e dalla rilettura di tutti gli atti costituenti il procedimento di adozione ed approvazione del PRG oggetto della presente variante, si può quindi confermare, per l'area presente nella tavola i/P3.2, l'effettiva vigenza della previsione “D3 Aree per attività insalubri”.

2. Rispetto all'istituto della VAS la presente variante è stata sottoposta alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS - D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii., art. 12 - L.R. n. 6/2007, nonché secondo quanto stabilito dalla D.G.R.M. n. 1647 del 23/12/2019 di “Approvazione linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010”. In data 30/04/2020 con nota prot. n. 4741, il responsabile dell'Area Tecnica Geom. Sergio Marcelli ha inoltrato la richiesta la Verifica di Assoggettabilità a VAS allegando i seguenti i elaborati:

- *Il Rapporto Preliminare;*
- *l'allegato 1 al rapporto preliminare;*
- *il parere rilasciato da Asur area vasta 3;*

Ai sensi del p.to A.2 della DGR1647/2019, nella verifica di assoggettabilità a VAS richiesta, il Comune di San Ginesio ricopre il ruolo di Autorità Procedente, mentre la Provincia di Macerata di Autorità Competente.

Tale procedimento è stato concluso con la Determinazione Dirigenziale n. 265 Del 31/07/2020 del Dirigente del Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Macerata, con la quale la “*Variante parziale al PRG per la modifica delle aree destinate ad attività produttive con particolare riferimento alle aree insalubri di 1^ classe*” viene esclusa dalla procedura di VAS con le seguenti prescrizioni:

- 1) *La variante al PRG e al PIP 1 dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra richiamati con riferimento ai contenuti prescrittivi e alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;*
- 2) *nel PIP 1 andranno adeguatamente recepite le seguenti prescrizioni:*
 - *nelle aree esterne di pertinenza dei singoli lotti del PIP 1, qualora adibite all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti, allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero altri usi, andranno previste pavimentazioni impermeabili e le acque meteoriche di dilavamento gestite in conformità all'art. 42 delle NTA del Piano Tutela Acque della Regione Marche;*
 - *per le finalità di mitigazione dei possibili inquinanti atmosferici, termici e acustici nel PIP1 andranno realizzate opere di mitigazione a verde da realizzare prioritariamente all'interno delle aree destinate a verde pubblico e strutturate secondo la tipologia della macchia mediterranea (v. parere ASUR), mentre nei lotti l'insediamento di attività insalubri di 1^ classe andrà subordinato alla realizzazione di una fascia perimetrale dello spessore minimo di 3 metri piantumata con alberi e arbusti privilegiando le essenze sempreverdi ad elevata densità fogliare;*
 - *andranno recepite le azioni proposte sotto il tema energia al paragrafo 5 del rapporto preliminare;*
- 3) *si rammentano al Comune gli adempimenti in ordine alla compatibilità idraulica di cui all'art. 10 della L.R. 22/2011 e della DGR 53/2014 e alla compatibilità geomorfologica di cui all'articolo 89 del DPR 380/2001, altrimenti ne motivi l'esclusione nel provvedimento di approvazione della variante;*
- 4) *per il prosieguo dell'iter della variante dovrà essere predisposto un elaborato ricognitivo di tutte le prescrizioni impartite con il presente atto, comprese quelle degli SCA, nonché illustrativo della modalità di presa d'atto delle stesse prescrizioni e mitigazioni all'interno della variante.*

Si precisa che gli elaborati di variante sono stati aggiornati secondo le direttive riportate nell'elaborato ricognitivo prodotto come richiesto al sopraccitato p.to 4) dell'atto di esclusione a VAS.

3. Con nota prot. n. 3023 del 12/03/2020 l'ASUR, in seguito alla richiesta inoltrata dall'Area Tecnica in osservazione a quanto disposto dal punto I.3 del D.P. n. 181/2019, ha trasmesso parere favorevole alla variante in oggetto;
4. La presente variante, pur interessando una vasta porzione del territorio ginesino, per il suo carattere riduttivo non comporta modifiche o interferenze per il quali si renderebbe necessaria una verifica della compatibilità idraulica, pertanto può considerarsi esclusa da tale adempimento, così come specificato nel parere del responsabile dell'area Tecnica Urbanistica (allegato_2).

5. Nelle nuove disposizioni dell'art. 21 dopo le parole insalubri di 1° e 2° classe sono state inserite le parole “*di cui al DM 5/09/1994 e R.D 1265/1934*”;
6. La modifica che la variante intende portare avanti nell'area PIP1 consiste nell'eliminazione del comparto in cui poter insediare attività insalubri di 1° e 2° classe. A tale scopo non sono state modificate le NTA, pertanto le prescrizioni per le tali aree eliminando il comparto sono di fatto estese a tutti i lotti qualora vi sia in progetto l'insediamento di un'attività insalubre. Onde evitare inutili sovrapposizioni, sull'elaborato grafico di variante, sono state aggiunte le prescrizioni recepite dai vari SCA all'interno della procedura di assoggettabilità a VAS.

Preso atto delle controdeduzioni alle osservazioni depositate dai soggetti privati e degli adeguamenti alle prescrizioni formulate dalla Provincia di Macerata sia in qualità di autorità competente nella procedura di screening, sia per il parere di competenza di cui all'articolo 24, comma 2 della Legge 28/2/1985 n. 47, è possibile affermare:

- Che il Comune di San Ginesio non ha certo escluso, a priori, l'insediamento di nuove attività classificate insalubri in tutto il territorio comunale ma, attuando gli obiettivi di salvaguardia e tutela delle territorio comunale, evidenziati già nelle linee programmatiche del mandato amministrativo 2018-2023, ha disposto l'individuazione delle zone all'interno dell'area agricola in cui consentire l'insediamento delle attività insalubri;
- Che sulla scorta della volontà e della esigenza di porre limite al consumo di suolo nel territorio rurale a favore di attività insalubri o nocive, come specificato nel modificato art.21 delle NTA del PRG, non si è escluso a priori, per tutto il territorio comunale, l'insediamento di nuove attività classificate insalubri ma si è proceduto alla individuazione delle zone all'interno dell'area agricola in cui consentire l'insediamento delle attività insalubri estendendo, invece, la possibilità di insediare attività insalubri a tutti i lotti del PIP1 ovvero nelle aree che hanno già una connotazione industriale.
- Che le scelte urbanistiche effettuate sono ispirate chiaramente all'obiettivo di contenere il consumo del suolo e rispondono, in linea con gli obiettivi che la Amministrazione ha inteso perseguire, a manifeste esigenze di tutela ambientale ed ecologica, in funzione di uno sviluppo complessivo ed armonico del territorio comunale, garantendo l'equilibrio delle condizioni di vivibilità ed assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell'espansione dell'aggregato urbano impedendo, solo in aree agricole non compromesse perché inedificate, l'insediamento di attività produttive destinata ad attività insalubri di I^ classe.
- Che l'Ente, pertanto, nell'esercizio del potere di pianificazione territoriale ha tenuto conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, ripetutamente richiamati nei relativi atti deliberativi, tra i quali rientrano

quelli contemplati dall'articolo 9 della Costituzione, con conseguente prevalenza dell'interesse pubblico sulle singole posizioni dei privati che risultano, perciò, necessariamente recessive.

- Che nel perseguire gli obiettivi compresi nelle linee programmatiche e nei propri atti di indirizzo, l'Amministrazione ha individuato, con la variante adottata, le scelte ritenute idonee per disciplinare l'uso del proprio territorio e perseguire l'interesse pubblico, scelte che prevalgono sugli interessi privati;
- Che l'adozione della Variante non comporta limitazione alcuna alla libertà di iniziativa economica in quanto si è estesa la possibilità di insediare attività insalubri di cui al DM 5/09/1994 e R.D 1265/1934 a tutti i lotti del PIP1, ovvero nelle aree che possiedono già una connotazione industriale, aumentando così la disponibilità di siti idonei;
- Che la fase di screening a VAS, non prevista in sede di adozione, è stata conclusa escludendo la variante alla procedura di VAS;
- Che è stata chiarita l'effettiva vigenza della previsione "D3 Aree per attività insalubri" identificata nella tavola i/P3.2, confermandone la destinazione;

Visto e richiamato il parere del Responsabile dell'Area Tecnica con cui si dichiara che la variante in oggetto è esclusa dalla richiesta di parere previsto dall'art. 89 del D.P.R. 380/2001 (allegato_1);

Visto e richiamato il parere del Responsabile dell'Area Tecnica con cui si dichiara che la variante in oggetto è esclusa dalla verifica di compatibilità idraulica di cui all'art. 10 della L.R. 22/2011 e della DGR 53/2014 (allegato_2);

Visti gli elaborati di progetto della Variante Urbanistica in cui sono state recepite le prescrizioni contenute nelle osservazioni della Provincia di Macerata nonché le prescrizioni risultanti dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS:

- Relazione Tecnica;
- Documentazione Fotografica;
- Elaborato grafico - TAV i- P3.2;
- Elaborato grafico - TAV 8 BIS- P.I.P. 1;
- Elaborato Ricognitivo;

Vista e richiamata la sentenza del TAR delle Marche n.664/2020 del 16.11.2020 che ha acclarato la legittimità e correttezza della procedura della variante di cui trattasi;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e Lavori Pubblici;

Visto lo statuto Comunale;

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge.

Consiglieri presenti e votanti n.9

Favorevoli n. 9

Astenuti nessuno

Contrari nessuno

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, ai sensi dell'articolo 30 della L.R. 34/92, e successive modifiche ed integrazioni, l'allegata "*VARIANTE PARZIALE PRG PER LA MODIFICA DELLE AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE INSALUBRI DI 1^CLASSE*" redatta dall'Area Tecnica del Comune di San Ginesio, composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnica;
 - Documentazione Fotografica;
 - Elaborato grafico - TAV i- P4.2a;
 - Elaborato grafico - TAV 8 BIS- P.I.P. 1;
 - Elaborato Ricognitivo;
3. Di trasmettere la presente deliberazione e gli elaborati di variante approvati, alla Provincia di Macerata – Settore Territorio e Ambiente e alla Regione Marche;

Di dichiarare, inoltre, stante l'urgenza, con successiva unanime votazione per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to CIABOCCO GIULIANO

Il Segretario Comunale
f.to Caprari Dott.ssa Fabiola

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 22-12-20

L'addetto alla Pubblicazione
f.to ZEGA GIUSEPPINA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,22-12-2020

Il Segretario Comunale
Caprari Dott.ssa Fabiola

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data :

X in virtù dell'art.134, comma 4, del Tuel 267/2000.

per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000.

Li,

Il Segretario Comunale
f.to Caprari Dott.ssa Fabiola